



COMUNICATO UFFICIALE N. 85
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 48/AA, 49/AA e 50/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1019 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Cesare GRAZIANO e Angelo SAIJA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CESARE GRAZIANO, all'epoca dei fatti dirigente della società C.S. MESSINA SUD A.S.D. e svolgente, come da rapporto dell'Arbitro, le funzioni di Assistente di linea in occasione della gara ASD ATLETICO MESSINA-C.S. MESSINA SUD A.S.D. del 12.3.2016, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, nonché dell'art. 12, comma 5 seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, durante l'intervallo tra il primo tempo e il secondo tempo di gioco, colpito un calciatore tesserato per l'ASD ATLETICO MESSINA, con una catena, procurandogli gravi lesioni;

ANGELO SAIJA, all'epoca dei fatti allenatore della società C.S. MESSINA SUD A.S.D. in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, nonché dell'art.12, comma 5 seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere indebitamente presente all'interno del recinto di gioco, in quanto inibito sino a tutto il 20.3.2016 nonché, alla fine del primo tempo di gioco della gara ASD ATLETICO MESSINA-C.S. MESSINA SUD A.S.D. del 12.3.2016, sebbene non autorizzato, essersi introdotto negli spogliatoi colpendo con uno schiaffo un calciatore tesserato per l'ASD ATLETICO MESSINA ed, inoltre per aver, al termine della gara, proferito minacce ai giocatori avversari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Cesare GRAZIANO e Angelo SAIJA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Cesare GRAZIANO e 4 mesi di squalifica per il Sig. Angelo SAIJA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 955 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Enrico PANICCIA e Massimiliano ZANETTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO PANICCIA, all'epoca dei fatti massaggiatore della società A.S.D. SAN DONATO PONTINO, in violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva perché al termine della gara del campionato Giovanissimi Regionali San Donato Pontino-Tor di Quinto disputata il 03.01.2016, dopo che soggetti non identificati ma comunque riconducibili alla A.S.D. SAN DONATO PONTINO avevano proferito minacce nei confronti del Direttore di Gara, chiedeva insistentemente al predetto Direttore di gara di eliminare dal rapporto di gara la comminata ammonizione al calciatore Neri Devid in quanto diffidato e quindi a rischio squalifica proferendo al suo indirizzo un'espressione minacciosa;

ZANETTI Massimiliano, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società A.S.D. SAN DONATO PONTINO, in violazione delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva perché al termine della gara del campionato Giovanissimi Regionali San Donato Pontino-Tor di Quinto disputata il 03.01.2016, dopo che soggetti non identificati ma comunque riconducibili alla A.S.D. SAN DONATO PONTINO avevano proferito minacce nei confronti del Direttore di Gara, chiedeva insistentemente al predetto Direttore di gara di eliminare dal rapporto di gara la comminata ammonizione al calciatore Neri Devid in quanto diffidato e quindi a rischio squalifica ed inoltre, poco tempo dopo, trovandosi nuovamente al cospetto del Direttore di Gara, lo minacciava ulteriormente costringerlo a correggere il rapportino di fine gara cancellando il nominativo di Neri tra gli ammoniti che veniva sostituito con quello del calciatore Nania Jonis, indicatogli dallo stesso come giocatore non diffidato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Enrico PANICCIA e Massimiliano ZANETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di squalifica per il Sig. Enrico PANICCIA e di 60 giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano ZANETTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 968 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig.ra Sandy MAENDLY, avente ad oggetto la seguente condotta:

SANDLEY MAENDLY, calciatrice all'epoca dei fatti tesserata con la società A.S.D. AGSM VERONA CF, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F. per essere venuta meno ai doveri di tesserata non avendo rispettato le prescrizioni della società di appartenenza non essendosi presentata agli allenamenti della società ed alle convocazioni formali, nonché in relazione all'art.10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto attività attinenti al trasferimento della stessa in favore di altra società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig.ra Sandy MAENDLY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Sandy MAENDLY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio